

**Franco CAROLEO**  
*Magistrato*

COMPENDIO di  
**DIRITTO  
PROCESSUALE  
CIVILE**

**XIV Edizione**  
**2025**

  
**Neldiritto**  
**Editore**

zione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo (quindi l'opposto). La conseguenza processuale a carico della parte che non adempie a tale onere consiste, ove il giudice ne verifichi l'inerzia, nella declaratoria di improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria e nella conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e liquidazione delle spese.

### 3. Il procedimento. Le novità del D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a **sei mesi** (decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa).

Il termine è prorogabile, dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi, con accordo scritto delle parti (**art. 6** d.lgs. n. 28/2010, modificato dal **D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216**).

La **domanda di mediazione** è presentata mediante il deposito di un'istanza presso l'organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

La competenza dell'organismo è però derogabile su accordo delle parti (art. 4 d.lgs. n. 28/2010, modificato dal **d.lgs. n. 149/2022 cd. "decreto Cartabia"**).

A seguito del deposito della domanda, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti (**art. 8** d.lgs. n. 28/2010, modificato dal **d.lgs. n. 149/2022 cd. "decreto Cartabia"**).

La domanda, designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Nei casi in cui la mediazione è *obbligatoria* e quando la mediazione è *demandata* dal giudice, le parti devono essere assistite da **avvocati** (**art. 8, co. 5**, d.lgs. n. 28/2010, modificato dal **d.lgs. n. 149/2022 cd. "decreto Cartabia"**).

Nel primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche l'organismo può nominare uno o più **mediatori ausiliari**. Inoltre, il mediatore può avvalersi di **esperti** iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

Il procedimento si svolge **senza formalità** presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

L'**art. 8-bis** d.lgs. n. 28/2010 (introdotto dal **d.lgs. n. 149/2022 cd. "decreto Cartabia"**) riconosce che la mediazione possa svolgersi in modalità **telematica**. In tal caso, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (**art. 8-bis** d.lgs. n. 28/2010, modificato dal **D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216**).

La mediazione in modalità telematica può aversi solo ove ci sia il *consenso* delle parti e, a conclusione del procedimento, il mediatore forma un documento informatico

contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti (**art. 8-bis, co. 2**, d.lgs. n. 28/2010, modificato dal **d.lgs. n. 216/2024**).

Inoltre, ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto (cd. "**mediazione da remoto**" ex **art. 8-ter** d.lgs. n. 28/2010, introdotto dal **D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 (art. 12-bis d.lgs. n. 28/2010, introdotto da)**). In tal caso, i sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri devono assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice nel successivo giudizio può desumere argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c.

Inoltre, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. In questi casi, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione (**art. 12-bis** d.lgs. n. 28/2010, introdotto dal **D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216**).

#### **4. Gli esiti del procedimento di mediazione. Le novità del D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.**

Se è raggiunto un **accordo amichevole**, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo (art. 11 d.lgs. n. 28/2010). Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una *proposta di conciliazione*.

In ogni caso, il mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. La proposta di conciliazione viene comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni (o nel maggior termine indicato dal mediatore), l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si considera *rifiutata*.

Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di *decadenza* di cui all'art. 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo (**art. 11, co. 4-bis** d.lgs. n. 28/2010, introdotto dal **D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216**).

Solo se tutte le parti aderenti alla mediazione sono assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce **titolo esecutivo** per l'esecuzione forzata nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti gli